

**REGOLAMENTO (CE) N. 1283/95 DELLA COMMISSIONE****del 6 giugno 1995****che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, secondo comma,visto il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 31 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1149/95<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 e l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE)

n. 1222/94 prevedono la possibilità di sospendere la fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;

considerando la situazione del mercato; può che, per evitare la presentazione di domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, detta fissazione anticipata dovrà essere sospesa,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :***Articolo 1*

La fissazione anticipata di restituzioni all'esportazione del grano duro, esportato sotto forma di merci elencate nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92, è sospesa fino al 9 giugno 1995.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 1.